



Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

Le c.d. micropermanenti
e macropermanenti

Handicap e danni
da malformazione del feto
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato
uditivo, agli arti

Ruolo delle allegazioni
e delle presunzioni

Danno da lesione del rapporto
parentale

di Massimiliano Fabiani

Sommario

| | | | |
|---|---------|---|----------|
| 1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire | pag. 5 | 1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata | pag. 62 |
| 1.1. Il danno all'integrità psicofisica | pag. 11 | 1.10. I danni agli arti | pag. 74 |
| 1.2. Il danno morale | pag. 17 | 1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto | pag. 78 |
| 1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale | pag. 22 | 2. La consulenza medico legale | pag. 84 |
| 1.4. Le c.d. micropermanenti | pag. 37 | 3. Il ruolo delle presunzioni | pag. 88 |
| 1.5. Le macropermanenti | pag. 41 | 4. L'importanza delle allegazioni | pag. 96 |
| 1.6. Il danno psichico | pag. 49 | 5. Considerazioni finali | pag. 100 |
| 1.7. I danni agli occhi | pag. 58 | | |
| 1.8. I danni all'apparato uditivo | pag. 61 | | |

L'AUTORE

Fabiani Massimiliano Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.

tore "ha sviluppato un disturbo ossessivo fobico con la paura di ammalarsi in modo grave per la esposizione all'asbesto. Tale preoccupazione ipocondriaca era anche alimentata dal venire a conoscenza che molte persone che erano esposte all'amianto avevano contratto patologia neoplastica. La paura di sviluppare una patologia neoplastica rappresenta una condizione esistenziale che ha compromesso in modo rilevante anche le relazioni affettive e sociali con conseguente ritiro sociale del soggetto".

Il Quesito

La CTU come strumento esclusivo e necessario ma non l'unico?

Si ma è bene distinguere. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova. La stessa richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) o ancora il procedimento di istruzione sommaria di cui all'art. 702-bis c.p.c. sono strumenti processuali importanti ai fini di deflazionare il carico giudiziario, cui sono afflitti i nostri Tribunali. È bene chiarire però che l'onere della prova in carico all'attore/ricorrente/danneggiato rimane il punto cardine da cui partire. Ecco perché, nell'*incipit* della risposta al quesito, ho precisato "è bene distinguere". Ecco che cosa intendo. Tutte le controversie attinenti a responsabilità professionale medica (tralascio il profilo del "necessario" istituto della mediazione), a mio modo di vedere, con particolare riferimento a "problemi tecnici di speciale difficoltà" (per parafrasare a scopo esemplificativo e non normativo l'art. 2236 del Codice civile) non possono che essere "risolte" in tema di nesso causale a mezzo di consulenza tecnica. È chiaro che, in presenza di un intervento complesso e/o in caso di successione nel tempo di più interventi chirurgici solamente il consulente d'ufficio, nel pieno rispetto del contraddittorio, potrà (e dovrà) fornire chiara e "tombale" risposta al quesito formulato dal Giudicante: in sostanza, leggendo le conclusioni dell'elaborato peritale, dovremmo essere in grado di sapere o meno se il medico e/o l'*equipe* che hanno proceduto all'intervento siano o meno da ritenersi responsabili del danno lamentato dal danneggiato. **Ma poiché le cause non devono essere decise a mezzo di consulenza tecnica, ecco che diverrà fondamentale** – e in questo modo deve essere letto il principio sancito dalle Sezioni Unite "ma non l'unico" – **le produzioni e le allegazioni poste a carico del danneggiato**. In proposito non dimentichiamo l'inversione dell'onere probatorio in tema di responsabilità medica (artt. 1218 e ss.

c.c.) ma è comunque indispensabile porre il Giudice nelle condizioni di poter ammettere, come spesso avviene sulla base di complete produzioni in sede di atto introduttivo del giudizio, da subito una consulenza tecnica già in sede di udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., postergando all'esito della stessa, l'eventuale concessione ("se richiesto") del triplo termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. in ordine alla prova di "ulteriori pregiudizi" di natura non patrimoniale patiti dal danneggiato. Quanto suddetto, sarà assolutamente necessario in caso di procedimenti come quello previsto dall'art. 696-bis c.p.c. e/o come quello di cui all'art. 702-bis c.p.c., previsto dal Legislatore proprio nei casi in cui, in punto di "an", la responsabilità dovrebbe (dico dovrebbe, visto il periodo "Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria", art. 702-ter terzo comma c.p.c.) considerarsi pressoché acclarata. Nei casi invece posti al di fuori della responsabilità medica (sinistri stradali *in primis*), sappiamo che, molto spesso, il ruolo preminente svolto dal consulente nominato dal Giudice è quello di "determinare", in punto di "quantum", la percentuale di invalidità permanente subita dal danneggiato, al fine di favorire poi la definizione della controversia giudiziale tra le parti.

2. La consulenza medico legale

È bene prendere le mosse dal Codice di rito. L'art. 191 c.p.c., rubricato "Nomina del consulente tecnico" prevede al primo comma: "Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire"; al secondo comma: "Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone". L'art. 61 c.p.c., richiamato dalla suddetta norma e rubricato "Consulente tecnico", prevede al primo comma: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"; al secondo comma: "La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice". Non dimentichiamo che l'art. 2,³ lett. e-bis) n. 6 del D.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80, con effetto dal 1 marzo

2006, ha inserito nel Codice di Rito l'art. 696-*bis*, rubricato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" che, al primo comma, prevede la possibilità di esperire una consulenza tecnica, in via preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito. **Il Consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.** Come evidente il ruolo del CTU da ausiliario del Giudice (ruolo primario) può svolgere funzioni di "mediatore" nei casi in cui, superato o mai oggetto di discussione il problema dell'*an*, si debba procedere alla mera determinazione del *quantum* di danno. Detto procedimento, se correttamente instaurato, atteso che è esperibile "anche al di fuori dei casi di urgenza" di cui all'art. 696 primo comma c.p.c., consentirebbe soprattutto in materie la cui risoluzione in punto di *an* non potrebbe che passare attraverso una espletata consulenza tecnica il proliferare di lunghe quanto spesso inutili cause ordinarie.

Le note Sezioni Unite ci dicono che, per quanto concerne i mezzi di prova, **per il danno biologico la vigente normativa** (art. 138 e 139 D.lg. n. 209 del 2005) **richiede l'accertamento medico-legale, che non costituisce, però, strumento esclusivo e necessario;** infatti, come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice può non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo. Dalla piana lettura della sentenza, il ruolo del Consulente tecnico sembrerebbe uscire ridimensionato. In verità non è così. **Le Sezioni Unite hanno voluto insistere sull'importanza delle allegazioni che le parti devono fornire fin dall'atto introduttivo del giudizio ai fatti posti a fondamento della domanda,** affinché in caso di ammissione della consulenza medico legale, l'ausiliario del Giudice, proprio dall'incipit del quesito "esaminati gli atti e i documenti di causa..." venga posto nelle condizioni di poter esprimere una valutazione del danno non patrimoniale sotto i diversi aspetti che lo compongono (ciò ovviamente senza assurgersi a "*deus ex machina*" del processo). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 13 aprile 1995, pronunciandosi in merito alla natura probatoria della consulenza di parte (nel caso di specie stragiudiziale n.d.r.) ne ha escluso la natura probatoria, pur inerendo all'istruzione probatoria stessa, in quanto detta consulenza non costituisce mezzo di prova ma semplice allegazione

difensiva a contenuto tecnico integrante mezzo di difesa come le deduzioni e le argomentazioni dell'avvocato, soggette al libero apprezzamento del Giudice ai sensi dell'art. 116 del Codice di rito. Ecco che allora se, come insegnano le Sezioni Unite il danno biologico è soggetto ad accertamento medico legale, la metodologia di valutazione dello stesso deve essere compiuta da professionisti in grado di esprimere un quadro complessivo della invalidità sotto una poliedricità di profili. Sul ruolo del consulente e sulla professionalità dello stesso, mi preme riportare l'integrale contenuto del documento ricevuto dal Prof. Benedetto Vergari, attualmente Consigliere Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA), che è l'unica ed autorevole società scientifica della disciplina medico-legale, denominato "*Consensus Conference*", (presentato dai Proff.ri Paolo Arbarello, Francesco Maria Avato, Mauro Barni, Claudio Buccelli, Fabio Buzzi, Alessandro Dell'Erba, Ranieri Domenici, Antonio Farneti, Angelo Fiori, Gian Aristide Norelli, Paolo Procaccianti, Pietrantonio Ricci e Benedetto Vergari stesso), approvato nel corso delle IV Giornate Estensi di Medicina Legale e delle Assicurazioni svoltesi a Ferrara dal 28 al 30 novembre 2011:

- 1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.
- 2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.
- 3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da **indicazioni aggiuntive** da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.
- 4) La valutazione del danno biologico permanente deve essere formulata dopo stabilizzazione dei postumi, tenendo anche conto degli elementi prognostici aventi carattere di certezza o di elevata probabilità.
- 5) La valutazione dovrà indicare se il danno biologico permanente può essere modificato dall'applicazione di protesi e/o di protesi e di idonei trattamenti.
- 6) La valutazione del danno biologico permanente deve tener conto dello stato anteriore del danneggiato in rapporto alla maggiore o minore incidenza invalidante dei postumi che può derivarne.

- 7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull'integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali.
- 8) Perdite anatomiche e perdite funzionali pur interessanti lo stesso arto, organo ed apparato possono comportare diversa quantificazione percentuale del danno biologico permanente.
- 9) Le percentuali indicate nella tabella rappresentano valori orientativi, medi.
- 10) La eventuale riduzione della capacità lavorativa del danneggiato è categoria diversa rispetto alla quantificazione percentuale del medesimo; essa verrà prioritariamente espressa in termini descrittivi ed eventualmente integrata da una sintesi quantitativa.

Come evidente, a conferma di quanto appena esposto, **il Consulente sarà di ausilio al Giudice anche per quanto concerne la problematica della sofferenza e della compromissione delle attività della persona umana**, tenuto conto che, fin dalla citata Sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale, "il legislatore ordinario non può limitare la tutela risarcitoria per la violazione di diritti dichiarati costituzionalmente fondamentali". E infatti il Legislatore non solo non ha posto limiti alla tutela dei diritti dell'individuo (del resto come potrebbe), costituzionalmente garantiti, ma ha emanato norme di legge volte proprio a fornire riscontri documentali alla sofferenza del soggetto che ha subito un danno. Si pensi alla Legge 15 marzo 2010, n. 38, "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", la cui finalità è quella di tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore e al successivo art. 7, rubricato - Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica - al primo comma si prevede "All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito". In tema di omissioni informative, la Cass. civ., Sez. III, 6 gennaio 2010, n. 1538, emessa sotto il profilo della responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Le omissioni imputabili al me-

dico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, del cod. civ., sia come nesso eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanta un diritto in relazione alla prestazione sanitaria (in senso conforme, sul riparto dell'onere probatorio, si segnalano: Tribunale Piacenza sentenza 19 novembre 2009 n. 764, in tema di responsabilità del medico e paziente ricoverato Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 2095, in tema di responsabilità del medico e *leges artis* Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20790, in tema di causa e concause nella responsabilità del medico Cass. civ., Sez. III, 2 settembre 2009, n. 19092, in tema di responsabilità civile del medico e causalità Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2009, n. 5735, in tema di responsabilità del medico e consenso Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2468, in materia di consenso del paziente alla prestazione medica sul fronte penale Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437, in materia di responsabilità del medico e trattamento sanitario necessario, Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37077).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 13433 emessa dalla III Sezione il 1 giugno 2010, proprio a conferma di quanto abbiamo detto in merito alla necessità che il quadro probatorio sia completo e la causa, in piena fase istruttoria, "matura" per essere "devoluta" alla quantificazione del CTU in ordine alla entità dei danni, afferma che **il giudice del merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel liquidare il danno biologico non deve spiegarne le ragioni**; è sufficiente un riferimento alle tabelle in uso al Tribunale per ritenere assolto l'obbligo di motivazione sulla tecnica seguita per determinare l'indennizzo. La giurisprudenza "Meneghina" si esprime sul punto con tre pronunce degne di nota:

- la prima è Tribunale Milano, Sez. X, 16 giugno 2009 n. 7724, secondo cui mediante la produzione di perizie psichiatriche, senza l'allegazione di concreti dati relativi alle condizioni di salute sulla base dei quali disporre una CTU non può dirsi dimostrata in giudizio l'esistenza di un danno biologico *iure proprio*. Infatti la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico di dati già acquisiti al processo a seguito dell'attività delle parti. È bene ricordare che, come chiarito dalla Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2002, n. 5422, la consulenza tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tenda, con

essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere una attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

- La seconda, sempre Tribunale Milano, seppure quasi in pari data (9 giugno 2009) n. 7515, ma emessa dalla V Sezione, ritiene che il danno non è mai *in re ipsa* ed il giudice dovrà porre a fondamento della propria decisione non solo la consulenza tecnica d'ufficio, ma anche tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni (ex art. 115 cpv. c.p.c e 2727 e ss. c.c.).
- La terza ed ultima, sempre Sezione V, del 19 febbraio 2009 n. 2334, richiamando i principi delineati dalle Sezioni Unite, ritiene che il giudice qualora ritenga, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che il danno non patrimoniale inteso come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcito, deve procedere alla personalizzazione del danno non patrimoniale liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che garantisca l'integrale ristoro del pregiudizio subito dalla vittima.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME SPECIALI

ART. 4 D.P.R. 30/10/2009, N. 181

"Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" 1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli; b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e art. 139, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo del 2/3 del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 2 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$.

ART. 2727 C.C.

NOZIONE.

1. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

Omissis

ART. 2728 C.C.

PROVA CONTRO LE PRESUNZIONI LEGALI.

1. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
2. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

ART. 2729 C.C.

PRESUNZIONI SEMPLICI.

1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Il Tribunale Roma, con pronuncia del 19 marzo 2009, rigetta la domanda formulata da un danneggiato, in quanto la domanda di risarcimento danni deve essere adeguatamente provata dall'istante, tale non può ritenersi l'escussione di testi non presenti al momento del fatto, né l'esperita consulenza tecnica. Da ultimo anche la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009 n. 1716, precisa che in materia di risarcimento del danno, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell'onere della prova e non invece l'onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in materia di interessi legittimi. Il giudice può intervenire in via suppletiva, con la liquidazione equitativa del danno, solo quando non possa essere fornita la prova precisa del *quantum* di danno, ma resta fermo che l'*an* del danno va provato dall'interessato. Né si può invocare la consulenza tecnica d'ufficio, perché questa non è un mezzo di prova, ma strumento di valutazione delle prove già fornite dalle parti. Pertanto, il giudice non può disporre una CTU, pena la violazione del principio di parità delle parti, per accertare l'*an* del danno dedotto.

3. Il ruolo delle presunzioni

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" (4.10 sentenza n. 29672/2008 cit.). La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994 emessa dalla Corte Costituzionale, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003 (nn. 8827 e 8828 cit.). E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. **Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice**, non trattandosi di mezzo di

prova di rango inferiore agli altri (si veda ad esempio Cass., Sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9834 secondo cui "la prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità"). **Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto**".

Il Codice Civile disciplina le "Presunzioni" in due soli articoli (artt. 2727-2729) nel Libro VI "Della Tutela dei Diritti", nel Titolo II "Delle Prove" nel Capo IV. Le presunzioni sono definite come "le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato". Si dividono in presunzioni assolute o *juris et de jure*, che non ammettono prova contraria (art. 2728, secondo comma c.c.), o in presunzioni semplici o *hominis* (art. 2729 c.c.), liberamente valutabili dal Giudice, ai sensi dell'art. 116 del Codice di rito. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'importanza delle presunzioni, come fonte di prova in fattispecie inerenti profili di danno "areddituali" del soggetto, ritenendole prove non "degradate" a rango inferiore rispetto a quelle documentali e testimoniali. Il Tribunale di Varese, I Sez., con la sentenza n. 488 del 12 aprile 2010, a proposito del "danno esistenziale", inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – ha precisato che esso può essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzione, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, del-

